

**Trattato costituzionale, europeizzazione dei "controlimiti" e tecniche di risoluzione delle
antinomie
tra diritto comunitario e diritto interno (profili problematici) ***

Di Antonio Ruggeri

Sommario: 1. La perdurante attualità della questione relativa ai rapporti tra Costituzione europea e Costituzioni nazionali, malgrado la battuta d'arresto subita dal Trattato costituzionale. - 2. L'europeizzazione dei "controlimiti", quale forma di arricchimento dell'*acquis communautaire*, ed i riflessi che possono aversene sul piano della elaborazione delle tradizioni costituzionali comuni. - 3. Quale il senso della europeizzazione dei "controlimiti"? In particolare, l'ipotesi di *rottture della Costituzione europea* determinate da contrasti tra norme della stessa e il principio di cui all'art. I-5, resi palesi attraverso il riferimento al *tertium comparationis* costituito da un principio fondamentale nazionale dalle prime violato. - 4. (*Segue*): I conflitti tra il principio della salvaguardia delle identità costituzionali nazionali ed altro principio fondamentale dell'ordinamento europeo e le loro astrattamente possibili soluzioni. In particolare, l'ipotesi che l'uno principio si trovi costretto a recedere davanti all'altro e l'ipotesi opposta, secondo cui il primo prevarrebbe *in ogni caso*, in ragione del fatto che ogni norma della Costituzione europea, *sia o no espressiva di valori fondamentali dell'Unione*, si considererebbe portatrice di una clausola implicita, che ne condiziona la efficacia alla conformità all'art. I-5. - 5. L'ipotetico riparto delle competenze tra le Corti, in sede di accertamento della violazione dell'art. I-5, alle Corti nazionali assegnandosi specificamente il riscontro del *parametro* ed alla Corte di Lussemburgo quello dell'*oggetto*, e l'inquietante scenario che vedrebbe per sistema rovesciato il *primato culturale* delle Corti nazionali nel primato della Corte di Lussemburgo. - 6. Alla ricerca di una soluzione autenticamente mediana e ragionevole, che consenta l'effettiva, congiunta e paritaria affermazione, sullo specifico terreno della tutela dei diritti fondamentali, dell'una e dell'altra Costituzione (e dell'una e dell'altra Corte), attraverso l'integrazione e la mutua alimentazione, nei fatti interpretativi, degli enunciati espressivi di principi di base degli ordinamenti. L'ipotesi che, ciononostante, possano residuare dei casi in cui debba essere attivata la clausola di cui all'art. I-5, in conseguenza di conflitti insanabili di natura assiologica. - 7. Il piano delle esperienze di ordine processuale di diritto interno: l'impraticabilità, a seguito della europeizzazione dei "controlimiti", della soluzione favorevole all'annullamento della legge di esecuzione *nella parte in cui* acconsentirebbe all'ingresso di norme comunitarie incompatibili coi principi di base dell'ordinamento costituzionale. L'opzione per la diversa soluzione che dà modo ai giudici (ed agli operatori in genere) di diritto interno di "non applicare" le norme in parola, quale effetto immediatamente e linearmente discendente dall'applicazione della legge di esecuzione, *nella parte in cui* incorpora il principio della salvaguardia delle identità costituzionali. - 8. Il piano delle esperienze di ordine processuale di diritto comunitario: le pronunzie emesse dalla Corte di Giustizia in via pregiudiziale su casi di conflitto assiologico, l'invalidazione di norme derivate incompatibili col principio di cui all'art. I-5 (e la relatività per l'aspetto soggettivo del giudicato ad essa conseguente), la sospensione dell'efficacia di norme della Costituzione europea ugualmente irrispettose del principio stesso. - 9. (*Segue*): La *reductio ad unum* dell'effetto di annullamento e dell'effetto di "non applicazione" di norme europee, conseguente al carattere relativo (per l'aspetto soggettivo) del giudicato che ne accerta l'incompatibilità coi "controlimiti" (e, perciò, col principio, di cui all'art. I-5, di salvaguardia dell'identità costituzionale degli Stati). - *Nota bibliografica.*

1. Ha senso, in una congiuntura certamente non benigna per l'ulteriore avanzata del processo d'integrazione, discorrere di una "Costituzione" europea e del suo modo complessivo di porsi davanti alle Costituzioni nazionali? Malgrado l'impetosa bocciatura da parte dei cittadini di Francia ed Olanda del Trattato costituzionale, una bocciatura peraltro dovuta a ragioni plurime e complesse, ancora non in tutto indagate (e, comunque, di sicuro, almeno in parte legate a vicende politiche interne), a me pare che non solo convenga non abbandonare la discussione da tempo in

corso sulla natura del Trattato, i suoi contenuti, la complessiva caratterizzazione, ma anzi che si debba ulteriormente approfondirla, avviandola lungo sentieri assai poco ad oggi esplorati, se non altro al fine di non giungere impreparati rispetto ad eventi che potrebbero maturare di qui a non molto. Quand'anche, infatti, il proposito, oggettivamente affrettato e non adeguatamente sorretto e svolto sul piano dell'intraprendenza politico-istituzionale, di far giungere in porto il Trattato costituzionale non possa essere, secondo buon senso, immediatamente ripreso e nuovamente coltivato con lo stesso spirito e le stesse pratiche di un tempo, ugualmente la "razionalizzazione" costituzionale operata dal Trattato ha posto sul tappeto talune questioni, ora di maggiore ora di minor peso, che non meritano di essere ignorate e che, anzi, richiedono di essere ulteriormente riviste, specie in taluni loro aspetti fin qui rimasti nell'ombra.

D'altro canto, come si è giustamente fatto notare da molti, l'intera storia del processo d'integrazione è segnata da non poche né inconsistenti battute d'arresto (e ricordo, per tutte, la sfortunata vicenda della CED o la crisi della sedia vuota), cui nondimeno hanno fatto seguito sorprendenti e finanche miracolistiche riprese. Ciò che, per la sua parte, consiglia di guardare sempre con molta cautela ai fatti dell'Europa, tanto per il caso che suonino come negativi quanto per l'altro, opposto, che sembrano positivi (fuor di luogo i facili entusiasmi davanti ad avanzamenti in un primo tempo parsi sostanziali e poi invece ridimensionati nella loro effettiva portata).

Per altro verso, si è parimenti (ed anche qui non a torto) osservato come la (momentanea?) messa in soffitta del Trattato costituzionale di certo non significhi un regresso rispetto all'*acquis communautaire*, che non smarrisce il suo complessivo, corposo significato sol perché privo della sua "codificazione" costituzionale (la quale, peraltro, a sua volta, ugualmente mantiene un suo senso, non meramente simbolico, di cui non va trascurata l'importanza).

Ciò che, nondimeno, più conta è che la somma questione, concernente i rapporti tra le Costituzioni, l'europea e la nazionale, è ancora tutta qui sotto i nostri occhi e richiede un impegno gravosissimo al fine di essere convenientemente impostata e svolta, un impegno al quale non è forse ad oggi possibile far fronte in modo del tutto adeguato, ove si consideri che gli strumenti concettuali forgiati dalla tradizione teorica costituzionale mostrano limiti strutturali evidenti davanti allo scenario, assolutamente inusuale, della possibile (ed anzi necessaria) coesistenza di due Costituzioni, l'europea e la nazionale, sopra il medesimo territorio ed indirizzate ai medesimi soggetti, bisognose appunto di rinvenire un modo equilibrato, "ragionevole" (e, perciò, complessivamente appagante) di comporsi reciprocamente in sistema.

2. Il Trattato costituzionale offre al riguardo un'indicazione di principio dotata di straordinario significato, per quanto le sue possibili, complesse implicazioni nell'esperienza siano ancora di là da venire e - par quasi superfluo rilevare - in larga parte imprevedibili. E, d'altro canto, quante volte le previsioni fatte *in vitro*, sulla base della sola lettura dei testi, costituzionali e non (ma specialmente dei primi), non sono state smentite *in vivo*, ad opera di fin troppo fantasiose (o capricciose) pratiche giuridiche dalle prime sostanzialmente discoste ed anzi con esse frontalmente contrastanti?

Il "salto" rispetto al passato, specie per il modo con cui quest'ultimo è stato segnato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di Lussemburgo, è dato dal fatto che, mentre per quest'ultimo il primato del diritto comunitario sul diritto interno è stato sempre affermato senza condizioni o riserve di sorta, ora invece si riconosce (art. I-5) l'intangibilità (non già delle *sole* tradizioni costituzionali comuni, da tempo ormai incorporate nell'ordine comunitario, bensì) dei principi di struttura dei *singoli* ordinamenti costituzionali, *quodammodo* dunque, per questo verso, "europeizzati".

I rapporti tra Costituzioni possono essere osservati da diversi angoli visuali, a seconda che ci si

ponga dalla parte di questo o quello degli ordinamenti dalle Costituzioni stesse fondati.

Ora, fino al Trattato costituzionale la divergenza sul punto era netta, irriducibile, la Corte di Giustizia facendosi portatrice della tesi del primato *pieno* dell'ordine sovranazionale sull'ordine interno, la nostra Corte (come si sa, assieme ad altre, e principalmente a quella tedesca) invece opponendo all'ingresso delle fonti comunitarie in ambito interno l'integrale osservanza dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale: i c.d. "controlimiti", secondo l'immaginifica, fortunata formula coniata da una non dimenticata dottrina.

Dal Trattato costituzionale in avanti, *e riesca o no a conseguire giuridico effetto*, i "controlimiti" stessi sono - si diceva - *quodammodo* "europeizzati". Il che - merita di essere sottolineato - con ogni probabilità vuol significare che d'ora innanzi la stessa elaborazione delle tradizioni comuni non potrà più aver luogo ad opera della giurisprudenza di Lussemburgo con quella ampiezza (o, diciamo pure, libertà) di manovra ed originalità di esiti ricostruttivi che - come si sa - ne ha fin qui caratterizzato i più salienti sviluppi. Intendo insomma dire che l'*acquis* si è ora ulteriormente arricchito di una nuovo principio, vera e propria *metanorma* che presiede alle relazioni interordinamentali, rivolta ad un tempo al legislatore comunitario ed al suo guardiano, la Corte di Giustizia, l'uno e l'altro chiamati dunque a prestarvi ossequio sotto ogni riguardo (ma specialmente, come si diceva, sul piano della "ricognizione" delle tradizioni costituzionali, tenuta a conformarsi al canone fondamentale iscritto nell'art. I-5).

Certo, a seguire l'indicazione ora data, questo nei fatti si tradurrà in non poche complicazioni, per ciò che concerne il rinvenimento di una base autenticamente "comune" sulla quale far poggiare tanto la produzione normativa posta in essere in attuazione (e, comunque, in conformità) delle tradizioni stesse, quanto la produzione giurisprudenziale che le rende manifeste e ne impone l'osservanza (in ambito sia comunitario che interno). D'altro canto, però, ove così non fosse, norme e pronunzie giurisprudenziali sarebbero comunque obbligate ad arrestarsi davanti al confine di Stato, vuoi in quanto in tesi incompatibili col "nucleo duro" dell'ordinamento costituzionale e vuoi anche siccome irrispettose dello stesso "nucleo duro" dell'ordinamento europeo in costruzione, per la parte in cui fa appunto riferimento al primo.

Qui, però, è il punto. Quale il senso di siffatto riferimento? E, ancora, in immediato svolgimento della risposta data al primo quesito, quali le possibili conseguenze di ordine processuale?

3. In buona sostanza, si tratta di stabilire se si sia in presenza di una "costituzionalizzazione" *optimo iure*, a livello europeo, dei "controlimiti", vale a dire della loro *piena* "europeizzazione" o no.

La questione - com'è agevole vedere - si riflette automaticamente sul piano dei rapporti tra le Corti. Ove si muova dall'idea che l'Unione europea non possa che far propria, assumendola dunque per buona, l'indicazione data in ambienti nazionali (dagli stessi giudici comuni ma soprattutto dai tribunali costituzionali) circa l'eventuale incisione dei "controlimiti", se ne avrebbe di tutta evidenza la *primauté* culturale delle Corti nazionali sulla Corte di Lussemburgo e, per ciò pure, delle Costituzioni nazionali sull'europea. Non si trascuri, per l'ipotesi che si viene ora facendo, come l'art. I-5, proprio a motivo del suo carattere generale (o, meglio, fondamentale), irradia la sua luce qualificante sulla *stessa* Costituzione europea. Di modo che norme di quest'ultima che risultino incompatibili in rapporto a principi di struttura del singolo ordinamento costituzionale sarebbero esse pure obbligate ad arrestarsi davanti alla soglia dell'ordinamento stesso.

Per l'ipotesi ora ragionata, si assisterebbe - come si vede - ad una possibile *rottura della Costituzione europea*, il contrasto di una sua norma nei riguardi dell'art. I-5 rendendosi palese grazie al rinvio al *tertium comparationis* costituito dal principio costituzionale nazionale o - il che è

praticamente lo stesso - in forza della qualità di *norma interposta* assunta da quest'ultimo, quale fattore della possibile disapplicazione della norma europea, nonché dell'ulteriore, eventuale invalidazione o disapplicazione (sulla questione, subito *infra*) di norme direttamente ed immediatamente specificativo-attuative di questa.

4. Ci si potrebbe chiedere - sempre a stare all'ipotesi ricostruttiva ora fatta - se la soluzione ora indicata valga altresì per il caso che incompatibile rispetto ad uno o più principi fondamentali nazionali sia non già - si potrebbe dire - una *comune* norma costituzionale europea o, a maggior titolo, una norma derivata bensì un *altro* principio fondamentale della Costituzione europea.

L'ipotesi, come si dirà meglio tra non molto, è teoricamente prospettabile, sol che si pensi che i conflitti di cui ora si discorre non tanto traggono la loro origine da una frontale (e, in questo senso, astrattamente determinabile) contrapposizione tra i principi in parola, dal momento che - di tutta evidenza - nessuno Stato sarebbe disposto a far parte di un'Unione che non s'informi ai medesimi principi-valori che stanno a base dell'ordinamento costituzionale di appartenenza, così come, dal suo canto, l'Unione si costruisce ed incessantemente rinnova attorno ad un patrimonio assiologico poggiante - come si sa - sulle tradizioni comuni agli Stati membri. Piuttosto, è da ammettere l'eventualità che principi in sé (astrattamente, appunto) compatibili vengano poi a trovarsi sotto *stress* in ragione delle esigenze applicative di un caso: né più né meno di ciò che può aversi per gli stessi principi-valori di diritto interno, che in stato di quiete versano in una condizione di perfetta armonia, mentre possono poi confliggere in relazione alle peculiari esigenze ed alla complessiva conformazione di un dato caso, richiedendo pertanto di essere reciprocamente "bilanciati" e, però, non di rado di affermarsi l'uno a discapito dell'altro.

In un contesto connotato dalla coesistenza di due Costituzioni, che vantino la pretesa di essere simultaneamente applicate ai medesimi rapporti della vita sociale, l'arena in cui prendono corpo i conflitti in parola e se ne tentano le più "miti" soluzioni possibili si allarga, distendendosi all'intera area coperta dai due ordinamenti, sì da doversi appunto mettere in conto l'eventualità di un "bilanciamento" tra principi-valori degli ordinamenti stessi. Ed è proprio a siffatta eventualità che specificamente s'indirizzano le notazioni di seguito svolte.

Ebbene, in una congiuntura quale quella ora presa in esame, si vede bene come la rottura in seno alla Costituzione europea si renda manifesta attraverso un'antinomia al massimo grado di positività giuridica, tra principi *ugualmente* fondamentali appunto. Ciò che renderebbe teoricamente incerta e non poco problematica la rilevata, *sistematica* prevalenza del principio di cui all'art. I-5 nei confronti di altro principio dotato della sua medesima forza. Una prevalenza che, appunto laddove si considerasse come sistematica, equivarrebbe nelle cose a negare la "fondamentalità" dei principi fondamentali restanti, l'unico vero principio fondamentale (un'autentica *Grundnorm* ed un *Grundwert* assieme) essendo quello di cui all'art. I-5. È vero che, nell'ipotesi ora ragionata, vi sarebbe pur sempre la via di fuga del recesso dall'Unione; è, tuttavia, da chiedersi se la pur occasionale - ché di questo, come si è appena accennato e ancora meglio tra breve si dirà, si tratta, vale a dire di un conflitto originato da un caso e non di necessità sussistente per altri - incompatibilità riscontrata tra principi fondamentali dei due ordinamenti giustifichi l'adozione di una sì grave, drammatica misura ovvero se non convenga tentare di ricomporre la frattura ricorrendo a rimedi meno traumatici, per quanto non indolori.

Se, di contro, nell'ipotesi da ultimo fatta, si ritenesse opportuno di tener fermo il principio (questo, sì, vero principio "superfondamentale") secondo cui la tecnica più appropriata per la composizione dinamica in sistema dei principi fondamentali è quella - come usa dire - del reciproco "bilanciamento", la sola che appunto ne può contenere l'irresistibile vocazione "tirannica", come l'ha pittorescamente chiamata un'autorevole dottrina, ed allora sarebbe conseguente ammettere che lo stesso art. I-5 possa trovarsi in talune circostanze a dover recedere davanti ad altri principi del

suo stesso grado.

Lo scenario ora immaginato, se ci si pensa, non presenta nulla di diverso da quello che, a mia opinione, ugualmente si ha con riguardo a vicende di diritto interno e dal punto di vista a quest'ultimo congeniale. Anche per esso, infatti, misteriosa rimane ai miei occhi la ragione per cui, secondo comune dottrina (e giurisprudenza), il principio fondamentale dell'art. 11, nel quale - come si sa - riposa il fondamento della *primauté* del diritto comunitario sul diritto interno, dovrebbe recedere *per sistema* davanti ad altri principi fondamentali, in nome appunto dei "controlimiti", anziché - come usualmente si ritiene possibile - confrontarsi ("bilanciarsi") ad armi pari con essi, sì da potere ora prevalere ed ora invece recedere *a seconda dei casi*.

Il punto non può essere ora nuovamente ripreso come si conviene e si deve, pertanto, per i suoi ulteriori, opportuni svolgimenti rimandare ad altre sedi di riflessione teorica in cui se n'è fatto oggetto di studio. Ciò che nondimeno importa ora osservare è che, anche a seguire fino in fondo l'ordine di idee inizialmente adottato (e, come si ricorderà, favorevole a che la violazione dei "controlimiti" sia esclusivamente, "autenticamente" rilevata in ambito interno), ugualmente si finirebbe poi col dover riconoscere una competenza *anche* dell'Unione (e, perciò, in buona sostanza, della Corte di Giustizia) al riguardo: quanto meno, così è da dire con riferimento ai casi in cui il principio di cui all'art. I-5 entri in tensione con altri principi dell'ordinamento europeo, una tensione evidentemente rilevabile in modo compiuto solo in seno allo stesso ordinamento europeo (e, dunque, ad opera delle sue istituzioni, Corte di Giustizia in testa).

Un esito ricostruttivo, quello da ultimo prefigurato, che invece parrebbe non aversi a stare al diverso ordine di idee, sopra pure ipotizzato, secondo cui il principio dell'art. I-5 non dovrebbe nutrire alcun timore di confrontarsi con gli altri principi fondamentali dell'Unione, il suo primato considerandosi appunto incondizionato, assoluto. Per quest'altra ipotesi, sarebbe come dire che ogni principio o norma dell'Unione si salderebbe idealmente con l'art. I-5 ed anzi incorporerebbe in sé quest'ultimo, quale clausola idonea a condizionarne la *efficacia* (quanto alle norme della stessa Costituzione europea) ovvero (e prima ancora) la *validità* (quanto alle norme derivate). Di modo che l'armonica composizione in sistema sarebbe *per tabulas* assicurata dal fatto che *ogni* norma sovranazionale (norme costituzionali incluse, sia *principi* che *regole*) dichiarerebbe di poter valere alla condizione e nei limiti della sua acclarata conformità rispetto all'art. I-5.

Eppure, anche per l'ipotesi da ultimo fatta - come si vede - è ad ogni buon conto ineliminabile il passaggio attraverso l'accertamento svolto in ambiente sovranazionale. Come, infatti, escludere la competenza degli organi dell'Unione (e, segnatamente, del giudice della legalità comunitaria) a far luogo al riscontro del verificarsi della condizione implicita apposta a ciascuna norma dell'Unione stessa circa la sua osservanza nei riguardi dell'art. I-5?

5. Si vede bene però così come i conflitti tra le Corti rimangano pur sempre possibili, dal momento che se, per un verso, il riconoscimento del parametro interno violato è rimesso ai giudici nazionali, con immediati riflessi quindi nell'ordine comunitario, è parimenti vero però che, per un altro verso, l'interpretazione della disposizione sovranazionale che si assuma essere in contrasto con quel parametro non può essere sottratta alla Corte europea; tanto più, ove si consideri che l'istituto della rimessione di questioni in via pregiudiziale alla Corte stessa è, ovviamente, confermato dal Trattato.

Volendosi schematizzare al massimo (e sia pure col costo di un'evidente, forzosa semplificazione), si potrebbe riassumere quanto sin qui detto rilevando come dei termini normativi in campo quello assunto a *parametro* sarebbe in ultima istanza affidato all'interpretazione dei giudici nazionali, quello costitutivo dell'*oggetto* all'interpretazione dei giudici europei: con evidentemente sempre

possibili divergenze di ordine ricostruttivo tra gli stessi.

Una conclusione, questa, che potrebbe poi risultare viepiù squilibrata per il caso che, muovendo da una diversa partenza, dovesse ritenersi che l'*europizzazione* dei "controlimiti", in quanto appunto operata da un principio fondamentale dell'Unione, non porti all'esito, sopra raggiunto, della *esclusiva* competenza dei giudici nazionali all'accertamento delle violazioni dei principi fondamentali dell'ordinamento al quale i giudici stessi appartengono bensì dia modo *anche* (a conti fatti, in ultima istanza) ai giudici dell'Unione di verificare di volta in volta se si sia o no in presenza di una violazione dell'art. I-5. Nel qual caso, sarebbe fatale concludere nel senso che il *primato culturale* delle Corti nazionali, di cui s'è prima discorso, si rovescerebbe su se stesso, cedendo pertanto il posto al *primato culturale* della Corte di Lussemburgo.

La violazione di un principio fondamentale nazionale, insomma, non si convertirebbe, per l'ipotesi ora ragionata, *automaticamente* in violazione di un principio fondamentale dell'Unione, quello appunto dell'art. I-5, bensì solo dopo il riconoscimento della stessa in ambito sovranazionale.

Lo scenario da ultimo prefigurato - come si vede - è quello che parrebbe nel modo migliore assicurare l'integrazione degli ordinamenti, una volta che si dia modo, per un verso, ai giudici nazionali di poter dare l'interpretazione, dal loro punto di vista, degli enunciati normativi dell'Unione, ponendoli quindi a confronto con gli enunciati espressivi di principi fondamentali nazionali, allo scopo di verificare l'osservanza di questi ultimi, e, per un altro verso, ai giudici dell'Unione stessa di interpretare, oltre che le proprie disposizioni di ordine sostantivo, altresì le disposizioni nazionali, da un lato, e, dall'altro, la metanorma posta nell'art. I-5, attualizzandone e rinnovandone senza sosta il senso in ragione dei casi e dei conflitti su basi di valore che ad essi fanno capo. Insomma, nessun potere *esclusivo*, d'interpretazione "autentica", sarebbe riconoscibile a beneficio degli uni o degli altri giudici, piuttosto ammettendosi l'eventualità di un libero confronto tra opzioni ricostruttive operate in seno ai due ordinamenti, nel corso di una partita *apparentemente* aperta ad ogni possibile esito.

Apparentemente, si è detto. Ed invero, una volta che si dia modo alla Corte dell'Unione di determinarsi circa il contrasto di norma della stessa Unione con l'art. I-5, sia pure mediato attraverso il riferimento al *tertium* nazionale, parrebbe inevitabile l'abbraccio soffocante da parte della Corte stessa, naturalmente portata a porsi come una sorta di giudice d'appello nei riguardi delle pronunzie dei giudici (anche costituzionali!) di diritto interno. Non si dimentichi, d'altro canto, che le inadempienze nei confronti del diritto comunitario possono aversi da parte di *qualunque* operatore di diritto interno (Corti costituzionali incluse, dunque); e l'inadempienza potrebbe qui esser data da un'erronea percezione circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della clausola di salvaguardia dell'identità costituzionale nazionale stabilita nell'art. I-5.

Siamo però davvero sicuri che quest'abbraccio non possa essere in alcun modo evitato?

6. A mia opinione, a questa domanda può darsi una risposta affermativa unicamente ad una condizione, fin qui non pienamente affermata ma per il cui impianto e radicamento nel sistema dei rapporti tra gli ordinamenti (e le loro Corti) occorre produrre il massimo sforzo possibile. E la condizione è che si affermi una cultura - ché di questo in fin dei conti si tratta - del reciproco, paritario rispetto delle Costituzioni (e, perciò, delle Corti), ed anzi della vera e propria integrazione e riduzione ad unità, nei fatti interpretativi, delle Costituzioni stesse.

Il terreno elettivo sul quale porre mano all'edificazione di quello che ho altrove chiamato il nuovo *ordine "intercostituzionale" in fieri* è dato dal riconoscimento e dalla tutela dei diritti fondamentali (che poi, non si dimentichi, costituiscono proprio la parte più genuinamente espressiva,

emblematicamente riassuntiva dell'intera tavola dei principi fondamentali costituzionali: si potrebbe dire, il *nucleo del... "nucleo duro"*).

Si tratta, in altri termini, di agevolare la formazione di vere e proprie consuetudini interpretative, idonee a consolidarsi dunque in "indirizzi" stabili di produzione-interpretazione giuridica, in forza dei quali gli enunciati costituzionali, in ambito europeo come pure in ambito nazionale, si volgono naturalmente gli uni verso gli altri, alimentandosi e rinnovandosi reciprocamente di senso (in modo circolare, appunto), e tendendo alla più ampia espansione e realizzazione, al servizio dei diritti di singoli e gruppi ed al fine del loro massimo, alle condizioni storicamente date, appagamento. Il che vale come dire che nell'uno come nell'altro ordinamento sono sollecitate a prendere corpo delle pratiche d'*interpretazione doppiamente conformi* - come ho ritenuto di doverle altrove chiamare - che metodicamente e teoricamente s'ispirino al principio della mutua "apertura", del reciproco "fondamento" (un principio, come si vede, anch'esso, a un tempo, *Grundnorm* e *Grundwert* a base delle relazioni interordinamentali).

Il disposto di cui all'art. I-5, nella sua più densa e qualificante espressione, dà una ferma e non equivoca indicazione a sostegno di siffatto indirizzo metodico-teorico, naturalmente sollecitato a convertirsi in *diritto vivente "intercostituzionale"*. Il riferimento in esso contenuto ai principi di struttura degli ordinamenti nazionali, infatti, prima ancora di valere sul piano della produzione giuridica, ha modo di essere nel modo più adeguato apprezzato proprio sul terreno delle pratiche interpretative, che peraltro di necessità precedono, accompagnano, seguono la produzione stessa e complessivamente l'avvolgono e ne segnano gli sviluppi. E non è superfluo rilevare come, prima ancora di riguardare le esperienze della normazione-applicazione al piano sottostante a quello costituzionale, il canone dell'art. ora cit. s'indirizzi proprio alle esperienze che maturano sullo stesso piano costituzionale: obbliga cioè gli enunciati della Costituzione europea ad orientarsi verso gli enunciati espressivi di principi di base degli ordinamenti nazionali, a flettersi (appunto in occasione dei fatti interpretativi) davanti ad essi.

È vero, naturalmente, anche l'inverso; e le stesse disposizioni delle Carte nazionali (non escluse, ovviamente, quelle espressive di principi fondamentali) sono sollecitate a disporsi davanti alle omologhe disposizioni della Costituzione europea, sì da farsi corposamente "impressionare" da queste, caricandosi di nuovi (o rinnovati) significati in ragione della complessiva influenza culturale, prima ancora che positiva, che da quelle proviene. È il "sistema" degli enunciati di cui agli artt. 2, 10 e 11 della nostra legge fondamentale (e norme simili possono essere evocate per altri ordinamenti), con l'indicazione di "apertura" al diritto internazionale e sovranazionale che è in essi fermamente data, a sollecitare l'accoglimento della proposta ricostruttiva qui nuovamente avanzata e che, come si è tentato di mostrare, sembra proprio quella maggiormente attrezzata allo scopo di preservare e trasmettere, ad un tempo, l'identità costituzionale nazionale e l'identità costituzionale europea. Due identità appunto diverse, pur se entrambe - come dire? - in mutazione: l'una non più eguale a se stessa, per come configurata in passato secondo antichi (ma ormai inesorabilmente logori) schemi, anche in considerazione della crescente avanzata del processo d'integrazione; l'altra, a sua volta, ad oggi immatura e complessivamente indefinita, a motivo del mancato perfezionamento del processo in parola. Ma due identità, ad ogni modo, bisognose di appoggiarsi l'una all'altra ed anzi di farsi e rifarsi senza sosta, nella loro stessa struttura costitutiva, attraverso l'apporto, rispettivamente, offerto dalla Costituzione europea alla nazionale e da questa a quella.

Eppure, per quanti sforzi possano essere prodotti lungo il verso qui indicato, l'ipotesi di possibili, mancate integrazioni, nel senso sopra chiarito, degli enunciati dell'una e dell'altra Costituzione è realisticamente da prendere in conto; e con essi la teoria costituzionale è, dunque, chiamata a misurarsi, verificando quanto dei vecchi schemi d'inquadramento sistematico possa essere ancora, sia pure con taluni non secondari adattamenti, proficuamente utilizzato e quanto invece richieda di essere messo da canto, in attesa di essere rimpiazzato da altri e più adeguati strumenti di ordine

sistematico.

L'ipotesi, dunque, che norme dell'Unione (forse, pure principi fondamentali della stessa) risultino incompatibili coi "controlimiti", si da far attivare la clausola di salvaguardia dell'identità costituzionale fissata nell'art. I-5, non può, per eccessivo ottimismo o disarmante ingenuità, esser interamente scartata. Ed allora è nuovamente da chiedersi quali tecniche di ripristino dell'armonia in seno alle relazioni tra gli ordinamenti possano essere messe in campo, tecniche che si ispirino alla clausola stessa e con essa dunque si mostrino, nei loro concreti sviluppi applicativi, pienamente coerenti. È evidente, infatti, come non ci si possa arrestare alla sola, inappagante conclusione precedentemente raggiunta secondo cui l'accertamento della violazione dei "controlimiti" (e, per ciò pure, della clausola del Trattato costituzionale che fa ad essi riferimento) abbia luogo, ora in prima ed ora in seconda battuta, in questo o quell'ordinamento. Si tratta, infatti, di chiedersi da *chi* e con quali *effetti* l'accertamento stesso sia compiuto, in ragione appunto della ormai avvenuta *europizzazione* dei "controlimiti" stessi, e quali esiti possano pertanto immediatamente, naturalmente discenderne.

7. Avuto riguardo alle esperienze idonee ad impiantarsi sul piano delle garanzie, occorre distinguere diversi casi, riprendendo e precisando, in relazione alle peculiari esigenze di ordine processuale che possono al riguardo manifestarsi, le ipotesi dietro fatte, a seconda cioè che l'accertamento della incompatibilità di norme europee rispetto ai "controlimiti" abbia luogo in questo o quell'ordinamento e concerna questa o quella specie di norma.

Un'osservazione va prima di ogni altra fatta; ed attiene alla praticabilità di talune soluzioni prospettate prima della "costituzionalizzazione" in ambito europeo del principio del rispetto dei "controlimiti".

Come si sa, uno dei casi in cui resiste la competenza della Corte costituzionale a conoscere delle antinomie tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno, ormai di regola risolte dai giudici comuni (e dagli operatori in genere) col meccanismo usuale della "non applicazione" delle norme del secondo accompagnata dalla applicazione di norme del primo (sempre che, ovviamente, *self executing*), è proprio quello in cui siano in gioco i principi fondamentali del nostro ordinamento. Sia pure in modo non in tutto chiaro e - ciò che più importa - pienamente coerente con l'intero indirizzo manifestato a riguardo dei rapporti tra gli ordinamenti in parola, la giurisprudenza ha lasciato intendere di essere sempre pronta, ove possano essere compromessi i nostri principi fondamentali, a dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge di esecuzione del trattato, sia pure *limitatamente alla parte in cui* si enuncia il principio della immediata applicazione della norma comunitaria in conflitto coi principi stessi.

Ora, è da chiedersi se una conclusione siffatta possa seguitare a valere pur dopo l'esplicito richiamo ai "controlimiti" fatto nel Trattato costituzionale.

Qui, s'incontra una difficoltà logica alla quale forse non si è fatto caso, che potrebbe esser gravida di implicazioni, anche (e soprattutto) di ordine istituzionale, e tanto sul versante dei rapporti tra gli organi dei due ordinamenti quanto sull'altro dei rapporti in seno all'ordinamento interno (e, segnatamente, tra giudici comuni e Corte costituzionale).

E, invero, se il Trattato in parola si fosse limitato a "codificare" il principio dell'incondizionato primato del diritto europeo su quello nazionale (v., ora, l'art. I-6, con la non secondaria delimitazione in esso fatta in ordine alla sfera di competenze riconosciuta come propria dell'Unione), la legge adottata al fine di darvi esecuzione, in congiunture quale quella qui ipotizzata, si sarebbe invero potuta venire a trovare in conflitto coi principi di base del nostro ordinamento, sì da esporsi alla caducazione da parte del giudice delle leggi, nella *parte in cui...*

(un'eventualità, questa, nondimeno fin qui dimostratasi praticamente priva di riscontro, per ragioni che non occorre ora nuovamente esplicitare, legate al bisogno di portare comunque avanti, *ad ogni costo*, il processo d'integrazione; ma, pur sempre un'eventualità appunto teoricamente prospettabile).

Senonché il Trattato costituzionale ora racchiude in sé due principi, bisognosi di stare in reciproco equilibrio ed, anzi, come si è dietro osservato, di comporsi ad unità, accanto al (e - si faccia caso - immediatamente prima del) principio del primato dell'ordine europeo (Costituzione inclusa) sull'ordine interno affermandosi l'obbligo della osservanza dei principi di struttura di quest'ultimo da parte del primo (non casuale, a mia opinione, la consecuzione sistematica degli artt. I-5 ed I-6).

Ora, se è vero, com'è vero, che i due principi stanno sullo stesso piano e che, anzi, secondo un'ipotesi dietro formulata, quello di cui all'art. I-5 proietta la sua luce qualificante sull'intero ordinamento europeo, dovrebbe evidentemente considerarsi non più proponibile la tecnica di risoluzione delle antinomie sopra indicata. Tutt'all'inverso, è la *stessa* legge di esecuzione (e cioè, risalendo, il Trattato costituzionale) a non acconsentire all'ingresso di qualsivoglia norma europea, *quando pure contenuta nella stessa Costituzione*, in seno all'ordinamento interno laddove incompatibile coi principi di struttura di quest'ultimo. Ed allora la "non applicazione", in circostanze quale quella ora in esame, di una norma siffatta discende proprio dalla piena, corretta applicazione della legge di esecuzione. L'eventuale invalidazione di questa ad opera del giudice nazionale delle leggi, piuttosto, eliminerebbe il fondamento stesso della *europaizzazione* dei "controlimiti", riproducendo in tal modo l'antico dualismo tra Costituzioni che il Trattato ha invece inteso, una volta per tutte, superare.

Così stando le cose, si vede come gli elementi di "diffusione" del nostro sistema di giustizia costituzionale risultino ulteriormente, vigorosamente rimarcati proprio grazie alla *europaizzazione* dei "controlimiti", dal momento che l'applicazione della legge di esecuzione (e delle leggi in genere) è fatto usuale nelle pratiche giuridiche che prendono corpo davanti ai giudici comuni, non escludendosi allo stesso tempo l'eventualità che la legge stessa possa ugualmente e direttamente essere applicata dalla stessa Corte costituzionale, qualora le sia data l'opportunità di pronunziarsi al riguardo. Ma la regola, come si è venuti dicendo, non è più quella della rimessione alla Corte stessa di questioni di costituzionalità determinate dalla sospetta violazione dei "controlimiti" bensì l'altra secondo cui i giudici comuni sono direttamente investiti della soluzione di siffatte antinomie col meccanismo usuale della "non applicazione", stavolta però utilizzato alla rovescia, vale a dire indirizzato contro il diritto europeo ed a beneficio del diritto nazionale e... della stessa Costituzione europea (art. I-5).

Sol dunque che si rifletta sui nuovi equilibri che si prefigurano nei rapporti tra la Consulta e i giudici comuni, si ha modo di apprezzare quali riflessi, di primario rilievo, possano aversi in conseguenza della *europaizzazione* in parola.

8. Ovviamente, può pure immaginarsi il caso che i giudici, prima (ed al fine) di determinarsi nel senso dell'applicazione della legge di esecuzione, accompagnata dalla "non applicazione" del diritto europeo incompatibile coi "controlimiti", si rivolgano in sede di questione pregiudiziale al giudice comunitario. Nel qual caso, se ci si pensa, potrebbe aversi un duplice coinvolgimento di quest'ultimo: una prima volta, appunto, in forza del meccanismo di cui all'*ex art.* 177, tr. Cee, ed una seconda, poi, laddove ugualmente il giudice stesso dovesse tornare ad essere interpellato in sede di ricorso contro l'operato dell'autorità nazionale che si consideri inadempiente, nel senso prima chiarito, rispetto agli obblighi comunitari (è pur vero che potrebbe aversi ora solo la prima ed ora solo l'ultima eventualità, a seconda che, rispettivamente, manchi il ricorso suddetto ovvero il giudice non abbia attivato il meccanismo del rinvio pregiudiziale). Segnalo, poi, di sfuggita come sarebbe finalmente l'ora che la stessa Corte costituzionale, venendo incontro ad una ripetuta e

pressante (ma fin qui inascoltata) richiesta di una sensibile dottrina, si determinasse ad utilizzare il meccanismo suddetto, si da instaurare un ancora più proficuo "dialogo" con la Corte di Lussemburgo; tanto più opportuna ed urgente una svolta siffatta, ove si consideri che la Consulta viene ora a perdere - come si diceva - una delle sue residue competenze a conoscere dei conflitti tra le norme dei due ordinamenti.

L'invalidazione della norma europea potrebbe poi *omisso medio* prospettarsi in ambiente comunitario, ad es. per iniziativa dello Stato che ritenga leso dalla norma stessa uno o più dei principi che stanno a base dell'ordinamento di appartenenza e che, di conseguenza, si rivolga al giudice di Lussemburgo chiedendogli il ripristino della legalità costituzionale europea offesa in conseguenza della mancata osservanza dell'art. I-5.

Qui occorre nuovamente distinguere. Per una ipotesi dietro ragionata, il riconoscimento della violazione dei "controlimiti" compete *esclusivamente* o, quanto meno, *prioritariamente* (in senso cronologico) ai giudici nazionali. Stavolta potrebbe dunque esser la Corte di Lussemburgo a rimandare ai giudici nazionali (e, segnatamente, ai giudici costituzionali) perché si pronunzino "in via pregiudiziale" sulla questione: perché dicano cioè, innanzi tutto, se la norma di diritto interno assurga o no al rango di principio fondamentale e, poi, se sia o no violata dalla norma europea (si faccia caso come, per l'ipotesi ora ragionata, verrebbe ad essere rimarcata la centralità di "posto" del tribunale costituzionale di diritto interno rispetto ai tribunali comuni, proprio grazie al fatto che delle questioni in parola sia in un primo tempo investita la Corte di Lussemburgo, che a sua volta passi la palla nelle mani appunto del giudice nazionale delle leggi). Una "pregiudizialità" siffatta, tuttavia, come si sa, non esiste o, diciamo meglio, non è ad oggi codificata. Diciamo allora che la Corte di Giustizia potrebbe (o dovrebbe?) dichiarare le propria incompetenza a pronunziarsi sulla questione stessa o, meglio, a pronunziarsi "a prima battuta" su di essa, rigettando di conseguenza per inammissibilità il ricorso davanti ad essa presentato e non preceduto da altro, identico (per oggetto) ricorso avanzato davanti al giudice nazionale e quindi da quest'ultimo deciso, in un senso o nell'altro.

Ove, tuttavia, lo scenario ora raffigurato non si consideri attendibile, dal momento che l'ipotesi che la Corte comunitaria non trattenga presso di sé le questioni di "costituzionalità" sollevate in relazione all'art. I-5 parrebbe invero praticamente remota, come pure con riferimento al caso di un ricorso presentato alla Corte di Lussemburgo e sorretto dal previo riscontro operato in ambiente nazionale della violazione dell'art. I-5, potrebbe - come si diceva - assistersi all'annullamento della norma europea, una volta stabilitone il contrasto rispetto alla clausola di salvaguardia delle identità nazionali. Un annullamento - si faccia caso - che spiegherebbe effetti *unicamente* per lo Stato ricorrente: il *carattere relativo del giudicato comunitario, in siffatti frangenti, rispecchia fedelmente il carattere parimenti relativo della violazione*, riguardante uno solo dei soggetti componenti l'Unione, quanto meno in ragione del fatto che solo esso si è in tesi attivato per la dichiarazione della violazione stessa (ovviamente, non si escludono ricorsi collettivi, sempre che ne ricorrano le condizioni di ordine sia sostantivo che processuale; ma qui davvero l'ipotesi di una crisi istituzionale deflagrante in seno all'Unione sarebbe da prendere in conto).

In buona sostanza, come si vede, l'annullamento, proprio a motivo della sua portata non generale (quanto alla cerchia dei soggetti cui s'indirizza), finisce col risolversi in una "non applicazione" della norma europea alla quale sarebbe, *ope juris prudentiae*, abilitato a far luogo il soggetto richiedente, una volta che l'istanza da esso presentata sia stata appunto accolta (una conferma, come pure può vedersi, di quella *relatività del giudicato costituzionale*, ora anche nella sua proiezione in ambito europeo, di cui si è in via generale altrove discorso).

L'annullamento, nel senso e con gli effetti ora indicati, non può tuttavia, evidentemente, aver luogo nel caso che la norma europea confliggente coi "controlimiti" (e, di riflesso, con l'art. I-5) abbia

rango costituzionale. Al pari della Corte nazionale, impossibilitata ad annullare norme della legge fondamentale di cui è istituzionalmente garante, a pena - com'è stato felicemente detto - di segare il ramo su cui sta seduta, anche la Corte di Lussemburgo non dispone del potere di annullamento di norma della Costituzione su cui si fonda l'ordinamento al quale appartiene.

Qui, le tecniche di ripristino della legalità costituzionale non si presentano, a mia opinione, diverse a seconda che si abbia riguardo a vicende proprie dell'ordine interno ovvero comuni all'ordine europeo. E, dunque, così come, in circostanze siffatte, in cui si assista a forme varie di tensione assiologica al piano costituzionale, la Corte nazionale non può caducare norme della Costituzione (ciò che invece - come si sa - potrebbe fare nei confronti di norme di leggi costituzionali), similmente non può farlo la Corte di Lussemburgo. Piuttosto, l'una e l'altra Corte dispongono del potere di *sospendere*, di "mettere tra parentesi" per quel caso, l'efficacia della norma della rispettiva legge fondamentale obbligata a recedere davanti ad un preminente (in sede di "bilanciamento") principio fondamentale violato (qui, quello di cui all'art. I-5).

La distinzione tra *potere costituente*, che si specchia in modo irripetibile nella legge fondamentale, e *poteri costituiti* (e, tra questi, quello che prende corpo per il tramite dell'attività posta in essere dall'organo di giustizia costituzionale) non consente soluzione diversa da questa.

La norma costituzionale incompatibile con l'art. I-5, dunque, è conservata, non solo nei riguardi di soggetti diversi da quello ricorrente ma anche *per questo stesso soggetto* per casi diversi, in relazione ai quali si mostra pronta a riprendere tutto quanto il proprio vigore, laddove cioè si faccia luogo a forme parimenti diverse di "bilanciamento", idonee pertanto a portare ad esiti ricostruttivi di ordine assiologico comunque oggettivamente non uguali a quello che ha precedentemente condotto all'accertamento della violazione dell'art. I-5.

D'altro canto - e il punto è di cruciale rilievo - non va dimenticato che a base dell'iniziativa processuale intrapresa in ambito comunitario sta, il più delle volte, l'esigenza di preservare una disciplina nazionale confliggente con la norma europea cui si imputa la mancanza di rispetto nei confronti dell'art. I-5. Una disciplina che, a sua volta, per un verso, potrebbe invocare a propria "copertura" uno o più principi costituzionali di diritto interno e, per un altro verso, però ed allo stesso tempo, trovarsi in contrasto con altro o altri principi essi pure nazionali. In circostanze siffatte, il "bilanciamento" sfocia, a mia opinione, quasi sempre (e di necessità) nel sacrificio di uno dei principi-valori in campo, obbligato a recedere davanti ad altro principio-valore, senza che si riesca a raggiungere un punto autenticamente mediano, conciliante, di equilibrio. Ed allora è proprio l'esito di siffatto "bilanciamento" a proiettare la propria immagine al livello europeo, il principio-valore uscito vittorioso dalla competizione in ambito nazionale alle volte invocando la protezione dell'art. I-5. Nulla però, ovviamente, esclude che in competizioni diverse, connotate da tratti oggettivi (da "situazioni normative", piace a me dire) di natura parimenti diversa, possa assistersi ad altre conclusioni delle operazioni di "bilanciamento", aperte - come si è venuti dicendo - ad esiti ricostruttivi di ordine assiologico astrattamente non predeterminati né predeterminabili.

Se, dunque, le Corti, a Lussemburgo come a Roma (o altrove), non dispongono del potere di annullamento di norme delle rispettive Carte costituzionali, è pur vero che possono far luogo all'annullamento di norme derivate, "conseguenziale" alla *sospensione* della efficacia delle prime. Si assiste, insomma, alla piena applicazione dei meccanismi usuali di ripristino dell'armonia interna al sistema, posta sotto *stress* da antinomie di carattere assiologico idonee a prendere corpo al piano più elevato dell'ordinamento e quindi da questo a trasmettersi a cascata ai piani sottostanti, senza peraltro escludere che possa anche aversi l'inverso: le antinomie potendo inizialmente manifestarsi ad un grado inferiore per quindi riprodursi ad un grado più alto, fino a convertirsi in conflitti tra i principi fondamentali di uno stesso ordinamento ovvero di ordinamenti diversi.

9. Nondimeno - e il punto è, a mia opinione, di speciale rilievo - per quanto le antinomie possano, come si è veduto, trasmettersi da un piano all'altro della scala gerarchica, solo apparentemente diverse ne sono, quanto agli effetti, le soluzioni, ora assistendosi all'annullamento (di norme derivate) ed ora alla mera sospensione della efficacia di norme (costituzionali) irrispettose dell'art. I-5. Poiché, infatti, l'annullamento stesso si converte, in forza della relatività soggettiva del giudicato costituzionale, nella "non applicazione" delle norme in parola in seno all'ordinamento i cui principi fondamentali ne siano intaccati, ecco che le due forme di sanzione (e di effetti) finiscono col confluire l'una nell'altra, rendendosi a conti fatti praticamente e giuridicamente indistinguibili.

Si potrebbe, invero, ragionare diversamente, assumendo che l'annullamento, sia pure limitatamente ad un ordinamento dato, acquisti carattere definitivo e dunque valga per quello come per ogni altro caso, a differenza della "non applicazione", circoscritta appunto al *solo* caso in relazione al quale è dichiarata. E, tuttavia, ugualmente, a mio modo di vedere, la distanza tra le due ipotesi ora fatte si accorcia, fino a ridursi del tutto, ove si consideri che i "casi", riprendendo un'indicazione teorica altrove data con specifico riguardo ai giudizi di costituzionalità di diritto interno e qui pure ritenuta estensibile ai giudizi in ambito europeo, sono intesi *in senso oggettivo* e, perciò, nella loro strutturale attitudine ad "universalizzarsi", vale a dire ad essere rivisti lungo il corso del tempo nei loro complessivi connotati (fattuali e normativi). Di modo che al ripetersi delle medesime circostanze (della medesima "situazione normativa", piace a me dire) che già una prima volta hanno portato alla "non applicazione" di norma costituzionale europea in violazione dei "controlimiti", nuovamente può (e deve) assistersi al medesimo trattamento, quale esito linearmente conseguente di un'ordinazione assiologica precedentemente fissata. La qual cosa, poi, per la sua parte conferma che il rilievo interno - nel bene come nel male - delle norme comunitarie non differisce a seconda della fonte (rispettivamente, costituzionale e non) che le produce, il vincolo dalle stesse discendente (ove compatibili coi principi di base dell'ordinamento interno) ovvero insussistente (se incompatibili) non presentando forme diverse a seconda appunto del "posto" da esse detenuto nel sistema di appartenenza.

Ancora una conferma, come si vede, che la prospettiva giusta dalla quale riguardare ai rapporti in discorso, *sotto lo specifico profilo degli effetti*, è appunto quella degli ordinamenti *olisticamente* considerati, più ancora che delle fonti (e norme) di cui gli stessi si compongono, fermo ad ogni buon conto il fatto che il vincolo prodotto dalle une norme a carico delle altre può in concreto variare in ragione della *struttura nomologica* dei relativi enunciati, a seconda cioè dell'apertura semantica dagli stessi esibita, in quanto idonei ad esprimere *principi* ovvero *regole* (e, in genere, norme dotate di ora maggiore ed ora minore intensità prescrittiva), nonché di altri fattori ancora, compiutamente apprezzabili in prospettiva assiologico-sostanziale (e non pure formale-astratta).

Nota bibliografica

La letteratura formatasi sul Trattato costituzionale (e, in genere, sulle questioni qui fatte oggetto di studio) è ormai pressoché incontenibile. Si danno pertanto di seguito unicamente alcuni, meno che essenziali, riferimenti bibliografici, privilegiandosi peraltro al riguardo i contributi più recenti, ai quali può farsi capo per risalenti indicazioni.

Sulla natura del Trattato, tra i molti altri, v. J.H.H. Weiler, *La Costituzione dell'Europa*, tr. it. a cura di F. Martines, Bologna 2003; H.-J. Papier, *Europäische Verfassungsgebung*, in AA.VV., *The Spanish Constitution in the European Constitutional Context*, a cura di F. Fernández Segado, Madrid 2003, 203 ss.; J. Ziller, *La nuova Costituzione europea*, Bologna 2003; G.G. Floridia, *Il cantiere della nuova Europa. Tecnica e politica nei lavori della Convenzione europea*, in coll. con

L.G. Sciannella, Bologna 2003; AA.VV., *La Costituzione europea. Luci ed ombre*, a cura di E. Paciotti, Roma 2003; AA.VV., *The European Constitution in the Making*, a cura di I. Pernice-R. Miccù, Baden-Baden 2003; AA.VV., *Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi*, a cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi, Napoli 2003; P. Passaglia, *Il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, in AA.VV., *L'attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione*, a cura di S. Panizza e R. Romboli, Pisa 2004, 295 ss.; AA.VV., *Le "nuove" fonti comunitarie*, Seminario svoltosi presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, 5 novembre 2004 (ed *ivi*, part., E. Catelani, *La Costituzione Europea: fonte comunitaria e/o fonte interna? La procedura di ratifica come strumento interpretativo*), in corso di stampa; AA.VV., *La Costituzione europea. Un primo commento*, a cura di F. Bassanini e G. Tiberi, Bologna 2004; AA.VV., *Il processo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea. Saggi su valori e prescrittività dell'integrazione costituzionale sopranazionale*, a cura di R. Toniatti e F. Palermo, Trento 2004; L.M. Díez-Picazo, *¿Tratado o Constitución? El valor de la Constitución para Europa*, in AA.VV., *Comentarios a la Constitución Europea*, I, a cura di E. Álvarez Conde-V. Garrido Mayol (coord. S. García Couso), Valencia 2004, 59 ss.; AA.VV., *El reto constitucional de Europa*, a cura di J. Vidal-Beneyto, Madrid 2005; M. Cartabia, «*Ispirata alla volontà dei cittadini degli Stati d'Europa*», in *Quad. cost.*, 1/2005, 9 ss.; AA.VV., *Constitución europea y Constituciones nacionales*, a cura di M. Cartabia-B. De Witte-P.- Pérez Tremps, Valencia 2005. Infine, volendo, anche il mio *"Trattato costituzionale" e prospettive di riordino del sistema delle fonti europee e nazionali, al bivio tra separazione ed integrazione*, in AA.VV., *Il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, le Costituzioni nazionali e i diritti fondamentali*, Convegno di Cosenza dell'11 e 12 aprile 2005, a cura di S. Gambino, nonché in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, in corso di stampa (può, per l'istante, essere consultato in www.dpce.it).

Sui rapporti tra Costituzione europea e Costituzioni nazionali (e le Corti che ne sono rispettivamente garanti), oltre alle indicazioni che possono aversene dagli scritti sopra richiamati, v., part., AA.VV., *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di P. Falzea, A. Spadaro e L. Ventura, Torino 2003 e, ancora di AA.VV., *Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale: à qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe?*, XX° Tavola rotonda internazionale, Aix-en-Provence, 17-18 settembre 2004, nonché *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello tra Europa e Stati nazionali*, a cura di A. D'Atena e P. Grossi, Milano 2004 (ed *ivi*, part., G. Guzzetta, *Garanzia multilivello dei diritti e dialogo tra le Corti nella prospettiva di un Bill of Rights europeo*, 155 ss.); A. Pizzorusso, *Ipotesi di giustizia costituzionale nei trattati istitutivi dell'Unione Europea e nel progetto di Trattato-Costituzione*, in *Giur. cost.*, 4/2003, 2443 ss.; S. Gambino, in più scritti (e, tra questi, ora, *Diritto costituzionale comparato ed europeo. Lezioni*, Milano 2004, spec. 95 ss.); F.G. Pizzetti, *Il principio di leale cooperazione nei rapporti fra Corti nazionali e Corte europea*, in P. Bilancia-F.G. Pizzetti, *Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello*, Milano 2004, 121 ss.; T. Giovannetti, *I rapporti fra Trattato costituzionale e Costituzioni nazionali davanti al giudice costituzionale*, in AA.VV., *Le "nuove" fonti comunitarie*, cit., par. 2; M. Cartabia, *"Unità nella diversità": il rapporto tra la Costituzione europea e le Costituzioni nazionali*, in AA.VV., *Sul trattato che istituisce una Costituzione per l'Unione Europea*, Giornata di studio in ricordo di A. Predieri, Firenze 18 febbraio 2005, in www.giustamm.it; R. Alonso García, *Il giudice nazionale come giudice europeo*, in *Quad. cost.*, 1/2005, 111 ss.; E. Catelani, *Ratifica del Trattato di Roma e ruolo della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 5/2005; A. Celotto, *Le "nuove" fonti del Trattato costituzionale europeo*, in corso di stampa in *Giur. it.*, spec. par. 6; A. Celotto-T. Groppi, *Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs controlimiti*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 6/2004, 1309 ss.; *ivi* pure P. Pérez Tremps-L. Violini, *La Costituzione europea e l'organizzazione territoriale degli Stati membri*, 1431 ss.; F. Fernández Segado, *Il giudice nazionale come giudice comunitario*, in corso di stampa in *Riv. dir. cost.*

Sul nuovo principio costituzionale europeo della "tutela delle diversità", oltre ai riferimenti ed alle

indicazioni che possono aversene dagli scritti già menzionati (e, part., da quello di M. Cartabia da ultimo richiamato), v. G. de Vergottini, *Tradizioni costituzionali comuni e Costituzione europea*, in www.forumcostituzionale.it.

Una critica al modo usuale di intendere i rapporti tra il principio costituzionale, di cui all'art. 11, in cui per comune opinione si rinviene il fondamento del primato del diritto comunitario sul diritto interno, ed i principi fondamentali restanti, per sistema ritenuti prevalenti nei riguardi del primo, può, volendo, vedersi nel mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino 2001, 212 ss. In merito, poi, ai controversi rapporti che, specie sul piano delle pratiche d'interpretazione-applicazione, possono intrattenersi tra i "controlimiti" e le tradizioni costituzionali comuni rimando al mio "*Tradizioni costituzionali comuni e "controlimiti", tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*", in AA.VV., *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, cit., 505 ss.

Una ricognizione delle tradizioni comuni, tanto per la parte relativa ai diritti quanto per la parte organizzativa, è nella relazione illustrata al nostro incontro da E. Bindi, *Tradizioni costituzionali comuni e valore del trattato costituzionale europeo*. Nella stessa sede, v. pure, utilmente, la relazione di L. Cappuccio, *Le condizioni costituzionali di adesione all'Unione Europea*, ora anche in www.forumcostituzionale.it, nella quale si mostra con chiarezza il peso avuto dal richiamo alle tradizioni in occasione delle procedure di adesione all'Unione, unitamente però ad altre condizioni che con le stesse hanno poco o nulla in comune.

Di un nuovo ordine "intercostituzionale" *in fieri*, idoneo a formarsi attorno al perno della salvaguardia dei diritti fondamentali, si discorre nel mio *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto europeo "intercostituzionale"*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2001, 544 ss. Una "teoria della intercostituzionalità" è pure in J.J. Gomes Canotilho, *Teoría de la Constitución*, Madrid 2003, 93 ss., ma con orientamento complessivo non poco distante da quello da me preferito.

Della competenza della Corte costituzionale a conoscere delle antinomie tra norme di diritto comunitario e norme di diritto interno originate dal superamento dei "controlimiti" da parte delle prime, nonché dei restanti casi in cui parimenti rimane ferma la competenza stessa, in vece di quella dei giudici comuni, v., ora, riassuntivamente, A. Ruggeri-A. Spadaro, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2004, 74 s.

Lamentano, tra i molti altri, il perdurante ritardo della nostra Corte ad instaurare adeguati rapporti con la Corte di Lussemburgo, specie in sede di rinvio pregiudiziale, M. Cartabia, *La Carta di Nizza, i suoi giudici e l'isolamento della Corte costituzionale italiana*, in AA.VV., *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, a cura di A. Pizzorusso-R. Romboli-A. Ruggeri-A. Saitta-G. Silvestri, Milano-Madrid 2003, 201 ss. e S. Agosta, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle comunità europee ex art. 234 Trattato CE tra (ingiustificato?) horror obsequii della Corte costituzionale ed irresistibile vocazione espansiva del giudice comunitario*, in AA.VV., *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, cit., 349 ss.

Della relatività del giudicato costituzionale si discorre, per l'aspetto oggettivo, nel mio *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano 1990 e, per l'aspetto soggettivo (cui si fa specificamente riferimento nel testo), in *Note minime in tema di "accesso" ai giudizi di costituzionalità (dal punto di vista del rapporto tra Costituzione e politica ed avuto particolare riguardo all'oggetto ed agli effetti delle decisioni della Corte)*, in AA.VV., *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, a cura di A. Anzon-P. Caretti-S. Grassi, Torino 2000, 644 ss., spec. 669 ss. Sul giudicato costituzionale, lo scritto più organico della nostra dottrina si deve a F. Dal Canto, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino 2002.

* Intervento al Convegno del Gruppo di Pisa su *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Capri 3-4 giugno 2005.